

REGIONE TOSCANA



GIUNTA REGIONALE

Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri

(art. 12 del D.Lgs 190 / 2024)

**Informativa preliminare
ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale**

Introduzione

La transizione energetica è una sfida epocale che ci chiama ad agire non tanto dal punto di vista tecnologico ed economico, ma anche e soprattutto sotto il profilo sociale, culturale e ambientale. Non può esserci reale progresso se il cammino verso un nuovo modello energetico non è giusto, partecipato e rispettoso delle specificità dei territori.

La diffusione delle fonti rinnovabili è quindi la colonna portante di un processo di transizione energetica ma se non adeguatamente pianificata e gestita può generare nuove criticità ambientali, sociali e territoriali.

Per quanto tali impianti siano un presupposto strategico per lo sviluppo sostenibile della nostra Regione, la loro diffusione va infatti armonizzata eliminando elementi di conflitto con gli altri usi del suolo, con il paesaggio e con la biodiversità.

Una preventiva programmazione, da associarsi ad una governance chiara e partecipata, può svolgere un ruolo fondamentale nella accelerazione della transizione energetica andando a disinnescare elementi di criticità territoriali e locali che rallentano l'intero processo di transizione.

Negli ultimi anni il quadro di riferimento normativo nazionale ha introdotto progressivi elementi di semplificazione ed accelerazione amministrativa per i procedimenti connessi alle autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili, favorendone la diffusione ma senza offrire i necessari strumenti alle amministrazioni regionali e locali per governare questo processo. E' quanto mai attuale e presente, in tale contesto, il rischio di favorire interessi speculativi a discapito del bene comune.

Le "zone di accelerazione" sono state introdotte con la Direttiva Europea 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio (RED III) proprio con questo obiettivo di porre al centro della transizione energetica gli aspetti di programmazione nella selezione dei siti su cui orientare i progetti di diffusione delle energie rinnovabili. Si tratta infatti, ai sensi dell'art. 15 quater della stessa Direttiva, di andare ad individuare zone su cui far valere particolari strumenti di semplificazione amministrativa e riduzione dei tempi autorizzativi, così da indirizzare in tali aree gli investimenti.

Purtroppo lo spirito originario della Direttiva ha trovato una tardiva applicazione nella normativa italiana resa anche di complessa attuazione a seguito della statuita inefficacia, a seguito di sentenza del TAR Lazio, del decreto attuativo contenente la "disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili". Le zone di accelerazione sarebbero dovute essere individuate all'interno dell'insieme più ampio delle aree idonee definite a livello regionale, così da costituire un quadro programmatico armonioso a scala locale.

In assenza di tale quadro, il Decreto Legge n.73 del 21 maggio 2025 ha previsto che le Regioni avviassero l'iter di approvazione dei propri piani entro il 31 agosto 2025, individuando quindi una scadenza così ravvicinata che impedisce alle Regioni di garantire pienamente il processo di confronto sia tecnico che partecipativo che la strategicità del tema avrebbero richiesto.

La presente Informativa, presentata ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, intende avviare formalmente

il percorso di individuazione delle zone di accelerazione così come definite ai sensi dell'art. 1 quater della Direttiva Europea 2023/2413 nonché del Dlgs 190/2024, come recentemente modificato dall'articolo 13 del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 (Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti), convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2025, n.105.

* * *

E' necessario sottolineare già nella presente informativa che il Piano di cui trattasi, costituendo un adempimento disposto dalla legge statale, in adempimento dei vincoli derivanti dall'Ordinamento Comunitario, ai sensi dell'articolo 117 , comma 1 e dell'articolo 11 della Costituzione dovrà essere approvato dagli Organi regionali, secondo le rispettive competenze fissate dallo Statuto regionale, durante il periodo di *prorogatio* degli Organi, nell'imminenza delle nuove elezioni, entro la data del febbraio 2026.

* * *

Il 2 dicembre 2024 la Giunta Regionale aveva approvato la proposta di legge n.2 sulla "Promozione della transizione energetica e disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee o non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ed eolico".

Già quella prima proposta di legge era il frutto di un lungo ed articolato confronto con le varie anime della società toscana (associazioni, comitati, rappresentanti dei lavoratori..) e con i rappresentanti istituzionali dei comuni (ANCI) e delle province (UPI).

Il Consiglio Regionale ha avuto modo di approfondire la proposta di legge, attraverso una serie di audizioni che anche in quel caso hanno coinvolto diversi portatori di interesse.

Non è come noto risultato sino ad oggi possibile approvare tale proposta di legge poiché il Decreto Aree Idonee" (D.M. 21/06/2024) adottato dal MASE, presupposto giuridico su cui le Regioni possono fare le proprie leggi, è incorso in una complessa vicenda giudiziaria con un primo parziale annullamento da parte del TAR nella seduta del 16 maggio 2025 (che prescriveva una nuova scrittura dell'atto in sessanta giorni) ed il successivo ricorso del 16 luglio da parte del Governo al Consiglio di Stato avverso alla sentenza del TAR.

Pur in questo clima di incertezza normativa statale, Giunta e Consiglio Regionale hanno continuato a lavorare sulla proposta di legge sulle aree idonee andando a completare le riflessioni di carattere sia tecnico che politico e licenziando un testo conclusivo nella seduta congiunta delle competenti commissioni consiliari e datato 4 giugno 2025.

La proposta di legge così elaborata prevedeva la individuazione di cosiddette "aree idonee assolute" per impianti fotovoltaici, ovvero aree che per le loro caratteristiche risultavano particolarmente adatte ad ospitare tali tipi di impianti.

Il presente Piano quindi intende valorizzare il lungo e approfondito lavoro di approfondimento svolto da Giunta e Consiglio, con il contributo attivo e fattivo sia degli attori istituzionali che di quelli sociali, andando quindi ad individuare come zone di accelerazione proprio quelle cosiddette aree idonee assolute che erano emerse dal suddetto percorso.

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO/PROGRAMMA

Riferimenti normativi

- Direttiva UE 2023/2413 del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
- modifiche introdotte al D.lgs.190/2024 dall'articolo 13 del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 (Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti), convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2025, n.105.

Riferimenti programmatici

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021 -2025, approvato con la risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27.07.2023.

Durata

- Il Piano di individuazione delle Zone di Accelerazione è previsto da normativa statale e non ne è indicato la durata

ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile, **Monia Monni**

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Dirigente responsabile David Tei

DIREZIONE REGIONALE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Direttore Andrea Rafanelli

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITÀ

Direttore Aldo Ianniello

Indice generale

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DI PROGRAMMAZIONE.....	6
1.1 Quadro di riferimento normativo.....	6
1.2 Quadro programmatico.....	7
2. QUADRO CONOSCITIVO (SINTESI).....	9
3. OBIETTIVI DEL PIANO.....	12
3.1. Obiettivo Generale.....	12
4. RICOGNIZIONE DELLE RISORSE.....	14
5. INDICAZIONE DELLA VAS AI SENSI DELLA 10/2010.....	14
6.INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI CONFRONTO ESTERNO.....	14
7. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA.....	14
8. AGGIORNAMENTI.....	16

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DI PROGRAMMAZIONE

1.1 Quadro di riferimento normativo

1.1.1 Inquadramento generale sulle zone di accelerazione

A livello europeo la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio (RED III) che “modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 (RED II) e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (RED III)” introduce l’articolo 15 quater alla direttiva RED II. Tale articolo prevede che entro il 21 febbraio 2026, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti adottino uno o più piani che designano, come sottoinsieme delle zone di cui all’articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di accelerazione per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono escludere gli impianti di combustione a biomassa e le centrali idroelettriche.

Per le zone di accelerazione valgono le procedure speciali di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16 bis della sopra richiamata Direttiva, con tempi minori di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile e di sei mesi per nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW e per gli impianti di stoccaggio co-ubicati.

L’articolo 12 “ Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi” del D. lgs 190/2024, comma 5, prevede che entro il 21 febbraio 2026, nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ai sensi dell’articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.

Come sopra evidenziato, tale disposizione è stata, da ultimo, modificata dal 13 del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 (Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti), convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2025, n.105 ed impone alle Regioni l’obbligo di provvedere, in quanto costituisce un adempimento agli obblighi che lo Stato ha in ottemperanza ai vincoli derivanti dall’Ordinamento Comunitario, ai sensi dell’articolo 117, comma 1 e 11 della Costituzione.

1.1.2 Principali Norme di Riferimento

Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio (RED III) che “modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 (RED II) e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (RED III)

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del consiglio, dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, come recentemente novellato.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Legge regionale 24 febbraio 2005 n.39 “Disposizioni in materia di energia”

1.2 Quadro programmatico

Inquadramento generale sulle zone di accelerazione

La Missione 7 REPowerEU del PNRR prevede, come prima riforma (c.d. riforma 1), la semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale, con l'obiettivo di consolidare e semplificare il quadro normativo e le disposizioni vigenti che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Il Testo unico, adottato con Dlgs 190/2024, stabilisce principi per semplificare e armonizzare le procedure di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili. In particolare

Il Piano è previsto all'art. 12 del Dlgs 190/2024, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio (RED III) che “modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 (RED II) e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (RED III).

La definizione di zone di accelerazione per le rinnovabili risponde all'obiettivo europeo di raggiungere una quota di energia prodotta da FER sul consumo finale lordo di energia di almeno il 42,5% entro il 2030 (direttiva (UE) 2023/2413, c.d. RED III), allo scopo di ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.

Piano Transizione Ecologica (PTE)

Il Piano per la transizione ecologica nazionale (PTE) approvato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), con Delibera n. 1/2022 ai sensi dell'art. 57-bis, comma e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fornisce un inquadramento generale sulla strategia posta in essere dall'Italia per attuare la trasformazione richiesta dall'Unione Europea rispondendo alle sfide poste a livello europeo dal Green Deal e, altresì, definisce un quadro concettuale anche per gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ai sensi dell'art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, comma 3 e 4, il PTE, coordina le politiche in materia di sviluppo sostenibile con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR)

L'Unione Europea per riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus ha predisposto il Next Generation EU (NGEU), un piano per la ripresa che costituisce un'occasione unica per trasformare le economie degli stati membri, per creare un'Europa più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.

La “Missione 2”, denominata “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica”, si sviluppa su quattro componenti con particolare riferimento alla componente 2 – Transizione energetica e mobilità sostenibile.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta il primo deciso impulso all'avvio di un processo di transizione ecologica di grande portata garantendo un volume di investimenti di rilievo assoluto e si integra con Il Piano per la transizione ecologica (PTE) delineando, le politiche ambientali che porteranno, attraverso un cronoprogramma di misure e di azioni, alla trasformazione del sistema Paese al fine di renderlo capace di centrare gli obiettivi fissati a livello internazionale ed europeo al 2050.

Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il clima (PNIEC)

Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per gli anni 2021-2030 è stato predisposto dal MISE (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Piano è lo strumento con cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021 – 2025

Il PRS 2021 – 2025, approvato dal Consiglio regionale con la Risoluzione 239 del 27 luglio 2023 è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all'articolo 32 dello Statuto, definisce le opzioni politiche che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale, le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali e gli obiettivi ed i contenuti minimi dei piani di settore regionali, al fine di attuare la transizione verso l'economia circolare. Il PRS 2021 – 2025, difatti, punta a conciliarsi con le sfide della circolarità e della sostenibilità, superando l'idea che l'ambiente possa costituire un freno o un vincolo rispetto alla crescita economica, individuando nelle risorse naturali un paradigma dello sviluppo ed un fattore propulsore di crescita. A tal scopo individua come obiettivo strategico quello legato al Decarbonizzare l'economia, promuovere l'economia circolare e modelli sostenibili di produzione e consumo. Per raggiungere tali obiettivi strategici nell'area 2 "Transizione ecologica" il PRS dà gli indirizzi per le politiche di settore orientate a realizzare gli obiettivi dell'European Green Deal in Toscana. Tali politiche dovranno favorire la riconversione ambientale, la transizione energetica, la bonifica e la gestione sicura dei territori nell'ottica di accelerare la corsa verso il traguardo di un bilancio emissivo pari a zero.

Documento di economia e finanza 2025 (DEFR) e la relativa Nota di aggiornamento

Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025, approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione del 2 ottobre 2024, n. 73 e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF 2025) di cui alla DCR 100 del 19 dicembre 2024, come integrata dalle delibere di Consiglio regionale n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 Aprile 2025, e richiamato in particolare il progetto regionale n. 7 "Neutralità carbonica e transizione ecologica" che individua l'obiettivo Incrementare la diffusione di energie rinnovabili individua le priorità programmatiche per l'anno 2025 nell'ambito dei progetti regionali del PRS. In particolare il Pr 7 "Neutralità climatica e transizione ecologica" conferma l'impegno della Regione Toscana per raggiungere il traguardo della neutralità carbonica e dello sviluppo sostenibile con la consapevolezza del ruolo che gli enti territoriali hanno nel raggiungimento dell'obiettivo, posto dal Consiglio Europeo, di ridurre le emissioni dell'UE di almeno il 55% entro il 2030 fino ad azzerarle nel 2050.

Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR)

Il Consiglio regionale con la Deliberazione n.37 del 27 marzo 2015 ha approvato il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR). Il PIT/PPR persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio

regionale, attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. Lo Statuto del territorio del PIT, di cui all'art.6 della Lr 65/14, riconosce come valore da assoggettare a disciplina di tutela e valorizzazione il patrimonio territoriale della Toscana, i cui principali elementi costitutivi sono:

- a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
- b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
- c) la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;
- d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale

2. QUADRO CONOSCITIVO (SINTESI)

L'attuale scenario energetico è condizionato dagli obiettivi internazionali e nazionali, precedentemente richiamati, che impongono l'abbandono dell'attuale sistema energetico caratterizzato principalmente dall'approvvigionamento da fonti fossili.

Sul tema in particolare della diffusione delle energie rinnovabili si rileva che il tema della decarbonizzazione è divenuto sempre più centrale a partire dall'adozione del Green Deal europeo del 2019 a cui sono seguiti una serie di atti, più o meno vincolanti, ugualmente diretti a svincolare il continente europeo dalla dipendenza dalle fonti fossili.

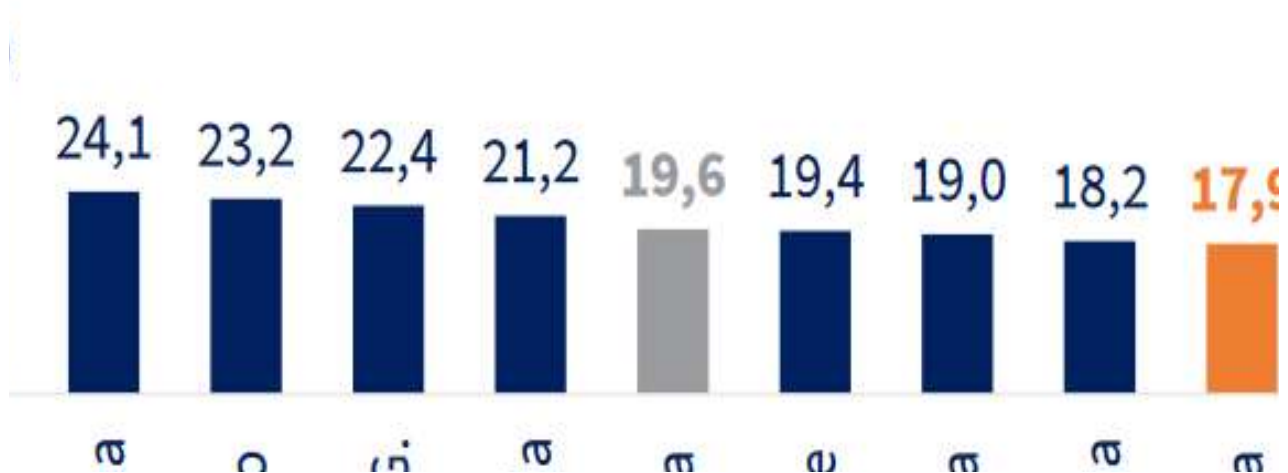
In tale contesto particolarmente significativo è la Climate Law che impone agli stati membri l'obbligo della neutralità climatica al 2050 (con l'obiettivo intermedio del 90% al 2040) e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 55% al 2030.

Sul tema in particolare dello sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, si fa in particolare riferimento agli obiettivi di cui alla Direttiva RED III che prevede l'obiettivo del 42,5% al 2030 di quota minima da fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali lordi di energia.

E' in tale ottica e con tale Direttiva, aggiornata nel settembre 2023, che come detto sono stati introdotti strumenti di semplificazione ed accelerazione di cui le zone di accelerazione fanno parte.

In **Toscana**, la quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonte rinnovabile è attestata, nel 2022, al 17,9% (Fonte GSE, Monitoraggio FER Toscana – 2025) leggermente più basso della media nazionale.

Il sotto riportato grafico (fonte Community Toscana – Rapporto 2025 – The European House Ambrosetti) colloca la Toscana tra le altre regioni italiane.



Rispetto al dato 2021 la crescita annuale è stata dello 0,6%.

Come prima cosa, occorre analizzare il rapporto che genera quella percentuale e che, come detto, vede al numeratore le rinnovabili ed al denominatore i consumi energetici.

E proprio nel denominatore che appare emergere la maggiore criticità della Regione (e la giustificazione dello scostamento in basso rispetto alla media nazionale). La stessa si caratterizza infatti per alti consumi energetici. Secondo il rapporto elaborato da Irpet “Fra guerra e crisi energetica”, il peso della domanda energetica finale si assesta a circa 7,8 milioni di TEP. La Toscana assorbe infatti circa il 6,3% della domanda di energia consumata a livello italiano. Complessivamente il consumo di energia è assorbito dal sistema toscano così articolato:

- 1,5% dall’agricoltura;
- 25,6% dalle industrie
- 16,7% dal terziario;
- 29% dai trasporti e mobilità;
- 27% dalle famiglie.

Come visto, in Toscana, in linea con il dato nazionale, il fabbisogno energetico è soddisfatto in larghissima parte grazie all’utilizzo di fonti fossili (solidi, petrolio e gas naturale). Circa l’80% della domanda finale di energia che a vario titolo viene posta in essere dalla collettività richiede, infatti, queste tipologie di input primario: il 4% della domanda finale di energia richiede l’uso di combustibili solidi; il 34% implica l’uso del petrolio o di suoi derivati; il 47% circa necessita di gas naturale. Il gas naturale contribuisce (direttamente o attraverso la generazione di energia elettrica) a soddisfare quasi metà del fabbisogno complessivo regionale, mentre la quota di energia ricavata da fonti rinnovabili (solare, idrico, eolico, geotermia) si attesta, come visto, attorno al 18% del totale.

A preoccupare è in particolare il dato di consumo di energia elettrica pro capite (quindi il dato totale rapportato alla popolazione) pari a quasi 5.000 Kwh/abitante, dato superiore sia alla media nazionale che al Centro Italia.

Tale dato chiarisce il perché l’indicatore produzione rinnovabili/consumi lordi sia, come visto, inferiore alla media nazionale, malgrado invece il dato sulla potenza installata risulti positivo o comunque in media

con il dato nazionale. La Toscana infatti, con il 4,2% di potenza installata sul totale nazionale, è la decima regione in Italia e la prima tra le Regioni del centro Italia.

Il grafico sotto riportato (sempre fonte fonte Community Toscana – Rapporto 2025 – The European House Ambrosetti) chiarisce anche graficamente tale dato.



In termini assoluti la situazione delle rinnovabili in Toscana è riportata nella successiva tabella, estrapolata sulla base di dati TERNA aggiornati al 31.12.2022

La tabella rivela una forte presenza di impianti fotovoltaici (quasi 65.000) di piccole/piccolissime dimensioni (0,01 Mw) in termini di potenza installata ed il contributo determinante della geotermia in termine di produzione di energia (quasi il 75% del totale). Il dato è giustificato dal più alto rapporto potenza / produzione della geotermia rispetto alle altre fonti rinnovabili.

Fonte	potenza installata (MW)	Produzione lorda (Gwh)
<i>Idrica</i>	377,5	361,1
<i>Eolica</i>	143,2	245,3
<i>Fotovoltaica</i>	1016,1	1066,7
<i>Geotermica</i>	817,1	5836,9
<i>Bioenergie</i>	162,9	366
	2516,8	7876

In questo quadro è necessario tener conto decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) in base al quale bisogna assicurare il pieno conseguimento dell’obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, come indicato dall’articolo 2, comma 1 del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili).

3. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente piano, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 190/2024 si pone l'obiettivo di individuare le zone di accelerazione di cui alla Direttiva (UE) 2023/2413 art. 15 quater.

E' utile ricordare che ai sensi del suddetto articolo 12 le zone di accelerazione sono individuate nell'ambito delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, ovvero le aree individuate ex lege dalla disposizione nazionale.

Su tali aree già insistono forme di semplificazione, così come individuate ai sensi dell'art- 22 del decreto legislativo n.199/2021, che prevedono in particolare *che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante.*

Rispetto a tale semplificazione, laddove un intervento ricada in zona di accelerazione, ai sensi dell'art. 12 dello stesso Dlgs 190/2024, non vi sono ulteriori elementi nel caso di piccoli e medi impianti (di cui agli allegati A e B del Dlgs 190/2024) già oggi esclusi della Valutazione di Impatto Ambientale. La semplificazione aggiuntiva vale invece per gli impianti di cui all'allegato C) poiché se tali impianti (di grandi dimensioni) insistono nelle zone di accelerazione non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda decreto legislativo n. 152 del 2006, a talune condizioni.

Il medesimo art. 12 prevede che ciascuna regione e provincia autonoma adotti un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo ovvero le aree industriali.

Il presente Piano individua zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici. Per le altre tipologie di impianti da FER infatti, si ritengono sufficienti le semplificazioni di cui al Dlgs 199/2021 art. 22. Le ulteriori semplificazioni per le zone di accelerazione (esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale) non risultano genericamente compatibili con il patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico della Regione Toscana. Si ritiene infatti la VIA strumento fondamentale per valutare la ricaduta ambientale, paesaggistica, economico-sociale dei grandi impianti da FER, con particolare riferimento agli impianti eolici.

3.1. Obiettivo Generale

Definizione zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.

1. Sono zone di accelerazione:

- le aree a destinazione industriale di cui all'art. 12 comma 7bis del Dlgs 190/2024 , come identificate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale n. 65/2014
- le coperture degli edifici ad eccezione di quelli indicati all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e di quelli ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136 del medesimo decreto, nei limiti delle condizioni per l'installazione previste dagli strumenti urbanistici comunali per le zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di

distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l'integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- le aree all'interno dei porti e degli interporti;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 (Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- i parcheggi nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie funzionali ad accogliere veicoli;
- le discariche e i lotti di discarica chiusi anche se ripristinati

2. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

3. Agli esiti delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica potranno essere individuati i casi e le modalità di svolgimento della Valutazione di Incidenza Ambientale laddove le zone di accelerazione siano contigue o interferiscano con le aree di cui al punto 2.

4. Agli esiti delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica potranno essere individuate, per ciascuna delle aree di cui al comma 1, misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001 volte a garantire la minimizzazione degli impatti.

5. Rispetto alle zone indicate al punto 1., coerentemente con le disposizioni della direttiva 2018/2001, agli esiti delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e del confronto esteso con i portatori di interesse, potranno altresì essere definite ulteriori zone di accelerazione, nonché, laddove ne emergesse l'opportunità, ridotte o circoscritte.

4. RICOGNIZIONE DELLE RISORSE

Il Piano non comporta l'attivazione di risorse finanziarie né regionali, né di altra provenienza. .

5. INDICAZIONE DELLA VAS AI SENSI DELLA 10/2010

Il Piano ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2010, rientra nel campo di applicazione della VAS, in quanto promuove misure di natura programmatica relative al settore energetico

6. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI CONFRONTO ESTERNO

Al fine di rendere il Piano uno strumento atto ad avviare il processo di transizione ecologica rispondendo, anche, alle problematiche che potranno emergere dal confronto con i soggetti interessati, saranno individuati momenti di confronto, informazione e partecipazione secondo le modalità previste dalla l.r. 10/2010 e dalla l.r. 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008".

Saranno garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano, in coerenza con le modalità previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 parte seconda.

Il confronto si sostanzia in un processo di informazione esterna attraverso il quale la struttura regionale si apre alla società, avviando l'attività di concertazione, ricevendo eventuali osservazioni, concludendo così un dibattito più ampio rispetto a quello interno fra organo di governo e organo legislativo.

7. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

Il presente programma è stato elaborato tenendo conto che l'articolo 12, commi 5 e 5 bis, prevede che le Regioni approvino il Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri entro il 21 febbraio 2026 e che, al fine di assicurare il rispetto del termine le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025.

Il Piano, potrà proseguire il suo iter di approvazione anche in regime di Ordinaria Amministrazione e in regime di prorogatio degli Organi Regionali, posto che rappresenta un adempimento di Legge statale che, in caso di inerzia, può dar luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi statali, In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi

Mese/anno		07.25	08.2025	09.2025	10.25	11.2025	12.2025	01.2026	02.2026
FASE									
A INFORMA TIVA	A.1 Elaborazion e documento	x							

	A.2 Elaborazione e documento preliminare di VAS ai fini vas	x							
	1.2 Passaggio CD	x							
	1.3 giunta per transmission e CR	x							
	1.4 transmission e al NURV e agli SCA del Documento preliminare ai fini VAS	x							
	Indirizzi da parte del CR		x						
	Acquisizione e dei contributi degli SCA e del NURV		x	x					
B PROPOSTA	2.1 Elaborazione e proposta p/p			x	x	x	x	x	x
	2.2 consultazione VAS								
	2.3 Passaggio al NURV								
	2.4 Passaggio al CD								
	2.5 Concertazione								
C PROPOSTA FINALE	3.1 Elaborazione e proposta finale								

	3.2 Adozione in giunta e trasmissione e consiglio								
	3.3 Approvazio ne in consiglio								
	3.4 Informazio ne circa la decisione								

8. AGGIORNAMENTI

Ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 190/2021 il Piano è riesaminato periodicamente e in ogni caso modificato ove necessario per tenere conto del monitoraggio sugli obiettivi di conversione energetica.